

Newsletter del 6 Febbraio 2018

Credito IVA annuale

Il recupero del Credito IVA annuale può avvenire in via principale:

- impiegando il credito in detrazione rispetto all'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo (compensazione "verticale");
- compensando l'ammontare con altre imposte, contributi e altre somme dovute, mediante Modello F24 (compensazione "orizzontale" ex art. 17 del DLgs. 241/97);
- al ricorrere di determinati requisiti, mediante istanza di rimborso annuale ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72.

Compensazione "orizzontale" nel modello F24

L'eccedenza detraibile IVA, emergente dalla dichiarazione annuale è utilizzabile in compensazione "orizzontale" (ossia in compensazione con altri tributi presenti nel modello F24) entro il **limite annuo di 700.000** euro ai sensi dell'art. 34 co. 1 della L. 388/2000.

Il limite annuo in questione è elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Determinazione del limite di utilizzo in compensazione

Si ricorda che ai fini del raggiungimento del limite di 700.000 euro o 1.000.000 di euro, non rilevano le compensazioni:

- effettuate utilizzando disposizioni diverse dal DLgs. 241/97 (ad esempio, lo scomputo del credito IVA dalle successive liquidazioni periodiche), anche se tale compensazione di tipo "verticale" risulta esposta nel Modello F24 (debito iva da liquidazione periodica con il credito iva annuale);
- relative ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (R.M. 24.5.99 n. 86), per le quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
- relative ai crediti d'imposta derivanti dalla conversione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (art. 2 co. 55 - 58 del DL 225/2010; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 94);
- dei crediti d'imposta maturati dagli enti locali in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni (art. 26-bis del DL 1/2012);
- dei crediti d'imposta riconosciuti in favore delle forme di previdenza complementare, di cui al DLgs. 252/2005, e degli enti di previdenza obbligatoria, di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, al fine di "sterilizzare" il previsto aumento di tassazione, qualora vengano effettuati investimenti in attività finanziarie a medio o lungo termine (art. 1 co. 91 - 94 della L. 190/2014, peraltro abrogati a decorrere dall'1.1.2017 dalla L. 232/2016; DM 19.6.2015 e provv. Agenzia delle Entrate 28.9.2015 n. 122544).

Il limite in esame è quindi riferito all'ammontare cumulativo dei crediti d'imposta e contributivi utilizzati in compensazione "orizzontale" mediante l'utilizzo del Modello F24 per ciascun anno solare indipendentemente dalla natura e dall'anno di maturazione del credito.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al previsto limite di 700.000 euro (o 1.000.000 di euro) per l'utilizzo in compensazione, l'eccedenza di IVA detraibile può essere:

- riportata "a nuovo" nell'anno solare successivo;
- richiesta a rimborso, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72.

Divieto di utilizzo in compensazione del credito IVA

Come ribadito nelle Newsletter n. 11 del 2 Dicembre 2010 e 13 del 3 dicembre 2012 l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito IVA non è ammesso, a norma dell'art. 31 del DL 78/2010, in presenza di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi per imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Requisiti per la compensazione "orizzontale"

Requisiti per l'utilizzo in compensazione del credito IVA su modello F24:

- fino a 5.000 euro annui
- oltre 5.000 euro annui

Importo	Utilizzo	Modalità F24
Fino a 5.000 euro	Compensazione "orizzontale" possibile dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione.	Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24.
Oltre 5.000 euro	Compensazione "orizzontale" solo dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (*) con visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti	Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24, salvo che si tratti di "compensazioni interne".

(*) per l'anno 2017 il termine di presentazione della dichiarazione IVA è il 30 Aprile 2018

Rimborsi IVA annuali

Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30 del DPR 633/72 le eccedenze di credito IVA maturate dai soggetti passivi possono essere richieste a rimborso in tutto o in parte.

Fatta eccezione per il caso di cessazione dell'attività, l'eccedenza di credito IVA può essere richiesta a rimborso solo qualora di importo superiore a 2.582,28 euro.

È data, inoltre, facoltà ai soggetti passivi IVA che utilizzano il conto fiscale di richiedere l'esecuzione del rimborso mediante procedura "semplificata", direttamente da parte dell'Agente della riscossione, entro 60

giorni dalla richiesta, nel limite di 700.000 euro (plafond comune con la Compensazione in F24) previsto dall'art.25 del DLgs.241/97.

Le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere richieste a rimborso:

- se di importo pari o inferiore a 30.000 euro, senza che siano necessarie formalità ulteriori rispetto all'indicazione in dichiarazione;
- se di importo superiore a 30.000 euro, in termini generali, mediante l'apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione legale dei conti) oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER